



## MINISTERO DELL'INTERNO

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

#### DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

#### AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento) PROT. n° 0002843

Roma, 11 marzo 2014

**OGGETTO: Archivio di Stato sito in XXXX, Via YYYY - richiesta parere.**

In riscontro al quesito relativo all'Archivio di Stato di XXXX, si concorda con il parere formulato da codesti Uffici circa la non cogenza, per il caso di specie, del D.P.R. 418/95.

Il progetto di prevenzione incendi presentato dal Responsabile dell'attività deve essere esaminato dal Comando sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 d.lgs. 139/2006.

#### **Parere della Direzione Regionale**

Con riferimento alla richiesta del Comando di XXXX relativa all'attività in oggetto, ad ogni buon fine allegata in copia, si riporta il parere espresso dal CTR ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 139/2006 nella seduta del 23/10/2012, ritenendo necessario acquisire quello di codesto ufficio.

"Il quesito posto dal Comando di XXXX è relativo al progetto di modifica dell'archivio di stato, edificio non sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, destinato a contenere documenti storici sottoposti a vigilanza dello stato.

L'attività è stata classificata dal richiedente al punto 34 dell'elenco allegato al DPR 151/2011 (depositi di carta) e non al punto 72 per il fatto che l'oggetto della tutela prevista dal D.Lgs. 42/2004 non è l'edificio ma il contenuto.

Prima dell'entrata (1) in vigore del DPR 151/2011 l'attività era compresa al punto 90 dell'elenco allegato al DM 16/02/1982.

Con la soluzione progettuale proposta il richiedente intende dismettere l'impianto di spegnimento automatico a gas installato nei depositi di materiale cartaceo, già previsto ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPR 30/06/95 n.418, ritenendo sufficienti le altre misure di protezione presenti. La scelta è motivata dal fatto che l'attività non sarebbe compresa nel campo di applicazione del DPR 418/95 ("Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino normalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 destinati a contenere biblioteche ed archivi").

L'oggetto del quesito riguarda quindi l'applicabilità del DPR 418/95 (e, parallelamente, del DM 569/92 con riferimento ai musei, gallerie, esposizioni e mostre) ad edifici non sottoposti a tutela destinati a contenere beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Al riguardo si condivide il parere del Comando nel ritenere che il DPR 418/95 non costituisca un riferimento cogente per l'attività in oggetto, in quanto non è possibile affermare che l'edificio nella sua globalità risulti soggetto a tutela. Si ritiene però che tra gli obiettivi di sicurezza del progetto debba essere considerata la tutela dei documenti storici sottoposti a vigilanza. Ciò premesso, tenuto conto delle dimensioni degli archivi, del carico d'incendio, delle misure di protezione attiva e delle condizioni di presidio dell'attività, si ritiene che la soluzione progettuale proposta non dimostri il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza specifico.

Attesa la generalità del quesito proposto si ritiene necessario acquisire il parere della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica."

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.



(1) Leggasi "dell'entrata". N.d.R.

### **Parere del Comando**

Questo Comando ha ricevuto istanza di valutazione al progetto da parte dell'Archivio di Stato di XXXX, relativamente ad una variante apportata rispetto al progetto già approvato tramite parere di conformità rilasciato il 21 aprile 1999.

Si premette che il sopracitato parere di conformità era riferito, in particolare, alla attività n. 90 ex DM 16 febbraio 1982, in quanto trattasi di edificio non vincolato destinato a contenere un archivio di documenti storici sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Per la valutazione del rischio incendio, il richiedente si è riferito al DPR 30 giugno 1995, n.418, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 3, art. 5 tramite la realizzazione di un impianto automatico di spegnimento ad argon.

Successivamente è stata prodotta istanza di rilascio CPI, per la quale il Comando, a seguito di sopralluogo del 12 maggio 2009, ha prodotto richiesta di integrazione, mai riscontrata.

La nuova istanza di valutazione al progetto, è riferita unicamente alla attività 34.2.C ex DPR 151 del 1° agosto 2011, in quanto non si configura l'attività 72 del decreto stesso.

La principale modifica contemplata da tale istanza, consiste nella eliminazione dell'impianto ad argon a presidio dei depositi di documenti storici, ritenendo sufficienti gli altri sistemi di protezione attiva (estintori, idranti ed impianto di rivelazione ed allarme).

In merito si rappresenta che il DPR 30 giugno 1995, n.418 al comma 2, art. 1 contempla anche la buona conservazione dei materiali contenuti negli edifici e che si tratta di depositi non presidiati di continuo, contenenti beni di elevato valore storico e, come tali, vulnerabili nei confronti dell'incendio, ma di bassa accendibilità.

Premesso quanto sopra, questo Comando è del parere che il DPR 30 giugno 1995, n.418 non è strettamente applicabile, in quanto non si tratta di edificio pregevole, e che le misura di sicurezza già messe in atto sono sufficienti.

Tenendo conto che il parere in merito al caso in esame può rivestire rilevanza nazionale, si chiede di voler valutare la correttezza del parere di questo Comando.

Ad ogni buon fine si allega copia della relazione tecnica e degli allegati grafici.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)